DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE

Art. 4-sexies

Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165

All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".

Versione in vigore dal 29 marzo 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-consultazioni-elettorali-dell-anno-2024-e/art-4-sexies-modifica-alla-legge-2-luglio-2004-n-165

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it